

**Causa C-577/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 98, c. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 novembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

**Data della decisione di rinvio:**

29 ottobre 2020

**Ricorrente:**

A

**Interveniente:**Sosiaali- ja terveystieteiden lupa- ja valvontavirasto**Oggetto e fondamento giuridico del procedimento principale**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale – Art. 267 TFUE – Riconoscimento delle qualifiche professionali e degli esami – Titolo professionale protetto – Direttiva 2005/36/CE – Art. 13 – Artt. 45, 49 e 53 TFUE**

**Oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) deve decidere se l'autorità nazionale (Sosiaali- ja terveystieteiden lupa- ja valvontavirasto, Autorità preposta all'autorizzazione e alla vigilanza nel settore sociale e sanitario; in prosieguo anche: la "Valvira") possa rifiutare la domanda di A al rilascio dell'abilitazione ad utilizzare il titolo professionale protetto di psicoterapeuta. A aveva richiesto il rilascio di tale abilitazione essenzialmente sulla base di un diploma che era stato rilasciato da un'Università nel Regno Unito.

Nella controversia occorre innanzitutto decidere se la domanda di A possa essere già respinta adducendo che A non ha esercitato la professione di psicoterapeuta in un altro Stato membro secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7

settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. **[Or. 2]**

Se la domanda non può già essere respinta con questa motivazione, si deve giudicare il diritto di A all'esercizio di una professione regolamentata sulla base degli articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della giurisprudenza della Corte di giustizia sul riconoscimento delle qualifiche professionali e degli esami (in particolare della sentenza del 7 maggio 1991, C 340/89, Vlassopoulou e della sentenza del 6 ottobre 2015, C 298/14, Brouillard). In tale caso nel presente procedimento occorre tra l'altro valutare se l'autorità nazionale nelle particolari circostanze del presente procedimento potesse respingere la domanda in quanto riteneva l'attuazione pratica della formazione completata così inadeguata nelle sue parti essenziali, che già la formazione in sé non poteva essere ritenuta una formazione preparatoria alla professione di psicoterapeuta.

In tale contesto, occorre valutare in che misura il diritto dell'Unione, alla luce della summenzionata giurisprudenza della Corte di giustizia (per es. nella sentenza Brouillard, punto 55 e 56), limiti il diritto dell'autorità competente di uno Stato membro di esaminare come una formazione, rispetto alla quale si esibisce un diploma di un'Università appartenente al sistema di istruzione di un altro Stato membro, venga sostanzialmente esercitata nella pratica.

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le libertà fondamentali garantite dal Trattato sull'Unione europea e dalla direttiva 2005/36/CE debbano essere interpretate nel senso che l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve esaminare il diritto del richiedente all'esercizio di una professione regolamentata secondo gli articoli 45 e 49 TFUE e la giurisprudenza in materia (in particolare, sentenza del 7 maggio 1991, C 340/89, Vlassopoulou, e sentenza del 6 ottobre 2015, C 298/14, Brouillard), sebbene si presuma che l'articolo 13, comma 2, della direttiva 2005/36/CE armonizzi le condizioni per l'esercizio di una professione regolamentata alle quali lo Stato membro ospitante deve consentire l'esercizio della professione ad un richiedente che abbia un titolo di formazione di uno Stato, nel quale la professione non è regolamentata, ma che non soddisfi i requisiti per l'esercizio della professione fissate in detta disposizione della direttiva.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: ci si chiede se il diritto dell'Unione – in considerazione delle affermazioni nella causa C-298/14, Brouillard (punto 55 della sentenza) sui criteri di valutazione esclusivi per l'equipollenza dei diplomi – osti al fatto che l'autorità competente dello Stato membro ospitante in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento basi la propria valutazione sull'equipollenza di una formazione anche su informazioni diverse da quelle

ottenute dal titolare della formazione o dalle autorità dell'altro Stato membro circa il contenuto esatto e la modalità di attuazione della formazione.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione citate**

Art. 45, 49 e 53 TFUE [**Or. 3**]

Considerando 1, 3, 6, 11, 17 e 44 nonché articoli 1-4 e articoli 10-14 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

### **Giurisprudenza della Corte di giustizia citata**

Sentenza del 7 maggio 1991, C 340/89, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193, punto 23.

Sentenza del 6 ottobre 2015, C-298/14, Brouillard, ECLI:EU:C:2015:652, punti 42, 47-48 e 51-57.

Sentenza del 21 settembre 2017, C 125/16, Malta Dental Technologists Association und Reynaud, ECLI:EU:C:2017:707, punti 32, 38 e 52.

Sentenza del 27 giugno 2013, C 575/11, Nasiopoulos, ECLI:EU:C:2013:430, punti 20 e 31-33.

### **Disposizioni nazionali citate**

*Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994<sup>1</sup>, Legge sui professionisti sanitari, n. 559/1994, il prosieguo anche: la "legge sui professionisti")*

Ai sensi del § 1, n. 1, della legge sui professionisti la finalità della legge è migliorare la sicurezza dei pazienti nonché la qualità delle prestazioni nella sanità pubblica assicurando che i professionisti sanitari ai sensi della presente legge dispongano della formazione necessaria per la loro attività professionale, di altre adeguate qualifiche professionali e delle altre competenze richieste per l'attività professionale.

Ai sensi del § 2, comma 1, n. 2, della legge sui professionisti si intende per professionista sanitario, tra l'altro, una persona che ha il diritto, sulla base della presente legge, di utilizzare il titolo professionale di professionista sanitario (*professionista con titolo professionale protetto*) disciplinato dal regolamento

<sup>1</sup> Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559>.

governativo. Ai sensi del comma 2 del paragrafo un professionista autorizzato o abilitato ovvero un professionista con un titolo professionale protetto è legittimato ad esercitare la professione in questione e ad utilizzare il titolo professionale pertinente. Nella professione di un professionista con titolo professionale protetto possono essere attive anche altre persone che dispongono di una sufficiente formazione, esperienza e competenza professionale.

Ai sensi del § 3a, comma 1, della legge sui professionisti le disposizioni europee sul riconoscimento ai sensi di questa legge sono le disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (nel prosieguo: direttiva sulle qualifiche professionali) nonché gli atti giuridici della Commissione riguardanti l'esercizio delle competenze delegate che sono ad essa connesse e quelli relativi all'attuazione della direttiva in questione. Ai sensi del comma 2 del paragrafo, a meno che questa legge non contenga disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, trova applicazione l'Ammattipätevyden [Or. 4] tunnustamisesta annettu laki (1384/2015, legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali, n. 1384/2015) o la direttiva sulle qualifiche professionali. Ai sensi del comma 3 del paragrafo la Sosiaali- ja terveystieteiden lupa- ja valvontavirasto (Autorità preposta all'autorizzazione e alla vigilanza nel settore sociale e sanitario) funge con riferimento ai professionisti sanitari da autorità competente ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali e della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ai sensi del § 5, comma 2, della legge sui professionisti, una persona che ha completato la sua formazione per una professione regolamentata da un regolamento governativo in Finlandia, ha il diritto di utilizzare il relativo titolo professionale. Se la formazione per la professione non è regolamentata, la facoltà all'utilizzo del titolo professionale presuppone che la Sosiaali- ja terveystieteiden lupa- ja valvontavirasto (Autorità preposta all'autorizzazione e alla vigilanza nel settore sociale e sanitario) abbia riconosciuto la formazione su richiesta ai sensi delle norme più dettagliate emanate con regolamento governativo.

Ai sensi del § 8, comma 2, della legge sui professionisti ad un cittadino dell'UE o del SEE, a cui è stato rilasciato in uno Stato dell'UE o del SEE diverso dalla Finlandia sulla base di una formazione nel relativo Stato un diploma menzionato nelle disposizioni sul riconoscimento dell'Unione o un certificato sulla formazione equivalente a questo, che nello Stato in questione è richiesto per l'accesso alla professione in questione, viene concesso su domanda alla Sosiaali- ja terveystieteiden lupa- ja valvontavirasto (Autorità preposta all'autorizzazione e alla vigilanza nel settore sociale e sanitario) il diritto di utilizzare il titolo professionale di professionista sanitario in Finlandia disciplinato dal regolamento governativo. Ai sensi del comma 3, primo periodo, del paragrafo tale autorità in aggiunta a quanto disposto dai commi 1 e 2 ha la possibilità di disporre per il richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale ai sensi delle disposizioni della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

*Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994<sup>2</sup>, Regolamento sui professionisti sanitari n. 564/1994, nel prosieguo anche: regolamento sui professionisti)*

Ai sensi del § 1 del regolamento sui professionisti “psicoterapeuta” è tra l’altro un titolo professionale protetto per i professionisti sanitari ai sensi del § 2, comma 1, n. 2, della legge sui professionisti sanitari (n. 559/1994).

Ai sensi del § 2a, comma 1, del regolamento sui professionisti costituisce una condizione per l’utilizzo del titolo professionale protetto di psicoterapeuta che la persona interessata abbia completato una formazione di psicoterapeuta organizzata da un’Università ovvero da un’Università insieme ad un altro istituto di formazione. L’Università organizzatrice deve avere competenze di formazione nell’ambito della psicologia o della medicina. L’Università accetta gli studenti per la formazione di psicoterapeuta. Ai sensi del comma 2 del paragrafo la competenza richiesta per l’attività di psicoterapeuta è acquisita attraverso studi nella misura di minimo 60 crediti formativi, che sono costituiti da moduli di studio di studi teorici, con l’assegnazione di un lavoro psicoterapeutico sul paziente, di psicoterapia formativa e di una tesi. La competenza è dimostrata con un esame pratico. **[Or. 5]**

Ai sensi del comma 3 del summenzionato paragrafo costituisce una condizione per l’utilizzo del titolo professionale un’esperienza lavorativa di minimo due anni nel campo dell’assistenza sanitaria psichica o in una funzione corrispondente e il completamento prima della formazione in psicoterapia:

- 1) di un idoneo esame universitario superiore o di un idoneo esame universitario professionale nel settore sociale o sanitario; l’esame deve contenere complessivamente 30 crediti formativi per gli studi in psicologia o psichiatria o questi devono essere acquisiti in maniera aggiuntiva;
- 2) di un esame del livello di studi infermieristici ed un’ulteriore specializzazione in psichiatria, ove l’esame non comprenda studi psichiatrici; o
- 3) di un’altra formazione conseguita all’estero, che corrisponda ai numeri 1 e 2.

Ai sensi del comma 4 del summenzionato paragrafo l’Università rilascia allo studente un certificato relativo al completamento della formazione. Nel certificato sono annotati la data, l’entità, i moduli di studio e l’abilità dimostrata in un esame pratico.

<sup>2</sup> Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564>.

*Laki ammattipätevyiden tunnustamisesta (1384/2015<sup>3</sup>, Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali, n. 1384/2015, nel prosieguo anche: legge sulle qualifiche professionali)*

Ai sensi del § 1, comma 1, della legge sulle qualifiche professionali sono regolati in questa legge il riconoscimento delle qualifiche professionali in conformità alla direttiva sulle qualifiche professionali e la libera prestazione di servizi. Ai sensi del comma 2 del paragrafo questa legge trova applicazione per il riconoscimento di una qualifica professionale che un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ha acquisito in un altro Stato membro.

Ai sensi del § 3 della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali costituiscono per questa legge

- 1) *professione regolamentata*<sup>4</sup> un ufficio o una funzione, per il cui accesso o esercizio si presuppone che una persona soddisfi determinati requisiti per una qualifica professionale regolati dalla legge;
- 2) *qualifica professionale*, una qualifica che è comprovata da un attestato di formazione, un certificato di idoneità professionale o un'esperienza lavorativa o da una combinazione di queste;
- 3) *attestato di formazione* diplomi rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, certificati e ulteriori certificati di idoneità professionale relativi al compimento di una formazione professionale completata prevalentemente nella Comunità [Or. 6] nonché attestati relativi alla formazione professionale completata rilasciati ad un cittadino di uno Stato membro in uno Stato terzo;
- 7) *Stato membro d'origine* lo Stato, nel quale il lavoratore, che si è recato in Finlandia, ha acquisito la sua qualifica professionale;
- 10) *autorità competente* un ente che rilascia i diplomi e gli altri documenti come base per una decisione di riconoscimento, nonché un'autorità che riceve le domande e adotta decisioni sul riconoscimento di una qualifica professionale.

Ai sensi del § 6, comma 1, della legge sulle qualifiche professionali il riconoscimento di una qualifica professionale si basa su un certificato di idoneità professionale, un attestato di formazione individuale o una combinazione di

<sup>3</sup> Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151384>.

<sup>4</sup> § 3, n. 1, della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stato modificato nel modo seguente dalla legge di modifica n. 518/2020 entrata in vigore il 1° luglio 2020: 1) una *professione regolamentata* un ufficio o una funzione, per il cui accesso o esercizio si presuppone che una persona soddisfi dettagliati requisiti per la qualifica professionale regolamentati con legge. Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200518>

documenti di questo tipo, che un'autorità competente ha rilasciato in un altro Stato membro. Una condizione per il riconoscimento di una qualifica professionale è che una persona abbia il diritto a lavorare nel suo Stato membro di origine nella professione, per il cui esercizio richiede la decisione sul riconoscimento della qualifica professionale. Ai sensi del comma 2 del paragrafo il riconoscimento delle qualifiche professionali vale anche per i richiedenti, che durante gli ultimi dieci anni hanno esercitato la loro professione a tempo pieno per un anno ovvero a tempo parziale per un periodo corrispondente in un altro Stato membro, nel quale la professione in questione non è regolamentata, e dispongono di uno o più certificati di idoneità professionale o di formazione. Questi documenti devono attestare l'abilitazione del titolare all'esercizio della professione in questione. L'esperienza professionale di un anno non è tuttavia richiesta, se nei certificati di formazione del richiedente è attestata una formazione professionale regolamentata.

### **Breve descrizione dei fatti e del procedimento**

#### *Valvira*

- 1 A ha richiesto alla Valvira il diritto di utilizzare il titolo professionale protetto di psicoterapeuta. A ha allegato tra l'altro alla domanda un diploma rilasciato dall'University of the West of England, Bristol il 27 novembre 2017 ("ha conseguito il DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE con merito avendo frequentato il programma di studi di laurea magistrale in SOLUTION FOCUSED THERAPY presso l'Istituto di Psicoterapia di Helsinki").
- 2 L'University of the West of England, Bristol (nel prosieguo anche: UWE) e la società per azioni finlandese Helsingin Psykoteraapiainstituutti Oy (nel prosieguo anche: HPI) attiva in Finlandia hanno organizzato la formazione in cooperazione. La formazione si è svolta in Finlandia in lingua finlandese.
- 3 La Valvira era stata contattata in diversi momenti da parti interessate con riferimento alla presente formazione di psicoterapeuta. Valvira riceveva nel corso del 2017 comunicazioni di persone che avevano partecipato al programma di formazione dell'UWE e dell'HPI – Solution Focused Therapy [Or. 7]. Durante tali contatti è stata segnalata la mancanza di un tirocinio nel quadro della formazione e della psicoterapia formativa.
- 4 Da tali contatti è stato anche addotto che il tempo effettivamente utilizzato per la psicoterapia formativa non corrispondeva al tempo che era stato documentato nel libro di lavoro degli studenti. Il contenuto effettivo degli studi non corrispondeva agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti di cui ai programmi dei corsi e alle promesse degli organismi di formazione.
- 5 La Valvira ha contattato telefonicamente a settembre 2017 cinque persone, che avevano richiesto il diritto di utilizzare il titolo professionale protetto di

psicoterapeuta, dopo aver completato a giugno 2016 la formazione organizzata in cooperazione da UWE e HPI. La descrizione di queste cinque persone con riferimento al modo di attuazione del tirocinio e della psicoterapia formativa corrispondeva alla versione data dai summenzionati contatti.

- 6 La Valvira ha respinto con decisione del 29 giugno 2018 la domanda di A per la concessione del diritto di utilizzare il titolo professionale protetto di psicoterapeuta essenzialmente con la motivazione secondo la quale A non avrebbe fornito alla Valvira informazioni sufficienti sul contenuto della formazione.
- 7 La Valvira ha respinto il reclamo di A con decisione del 10 settembre 2018. A aveva fatto valere che la formazione era stata completata in Finlandia. Secondo la decisione della Valvira la formazione si considera completata in un sistema di formazione straniero. La Valvira non aveva potuto ottenere alcuna certezza che la formazione fosse stata svolta in modo da soddisfare le condizioni fissate in Finlandia per la formazione in psicoterapia specialmente con riferimento al tirocinio nel contesto del lavoro psicoterapico sul paziente e della psicoterapia individuale formativa degli studenti.

*Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki)*

- 8 Il *Tribunale amministrativo di Helsinki* ha respinto il ricorso di A con decisione del 25 aprile 2019. Il Tribunale amministrativo era del parere che la formazione UWE-HPI, indipendentemente dal fatto che fosse stata organizzata in Finlandia in lingua finlandese, dovesse essere considerata completata nel Regno Unito. Le disposizioni del regime generale di riconoscimento non hanno portato all'autorizzazione della domanda, perché A non ha esercitato la professione di psicoterapeuta né nel Regno Unito né in un altro Stato membro in cui la formazione e la professione non sono regolamentate.
- 9 Nella sua motivazione il Tribunale amministrativo ha constatato che la Valvira, già precedentemente, in relazione alla trattazione di altri casi nel Regno Unito ha chiarito che la professione o la formazione di psicoterapeuta sono ivi regolamentate secondo le modalità definite nell'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Secondo le informazioni ottenute sia *The British Association for Counselling and Psychotherapy* sia *The Health and Care Professions Council* avevano comunicato che la professione di psicoterapeuta nel Regno Unito non era regolamentata. *The UK National Contact Point for Professional Qualification* aveva comunicato che [Or. 8] a suo avviso la professione e la formazione di psicoterapeuta nel Regno Unito non erano regolamentate.
- 10 Dalla motivazione del Tribunale amministrativo emerge anche che la Valvira ha ottenuto un parere dal *Centre for Professional Qualifications* in un procedimento simile davanti all'autorità competente in Svezia la *Socialstyrelsen*, secondo il quale la professione e la formazione di psicoterapeuta nel Regno Unito non sono



regolamentate secondo le modalità citate nella direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

- 11 Il Tribunale amministrativo ha quindi giudicato le condizioni per l'accoglimento della domanda anche dal punto di vista delle libertà fondamentali garantite nel Trattato UE con riferimento alle sentenze della Corte di giustizia C-298/14, Brouillard, e C-340/89, Vlassopoulou.
- 12 Il Tribunale amministrativo ha rilevato tra l'altro che nel giudizio sulle condizioni per un accoglimento della domanda dal punto di vista delle libertà fondamentali la formazione in psicoterapia completata all'estero deve essere comparata con l'attuale corrispondente formazione finlandese, come avrebbe fatto la Valvira. Quest'ultima non avrebbe posto in discussione la qualifica dei diplomi rilasciati da UWE Bristol come tale, ma confrontato il contenuto effettivo della formazione completata da A con la formazione finlandese.
- 13 Il Tribunale amministrativo ha ritenuto dimostrato che la formazione in questione presentava notevoli deficit e differenze rispetto alla formazione finlandese in psicoterapia. La Valvira poteva con ciò presumere che non fosse stata fornita la prova che le conoscenze e la qualifica di A corrispondessero a quelle di un soggetto che ha completato la formazione finlandese in psicoterapia. Anche in base alle libertà fondamentali garantite dal TFUE non risulterebbe ad avviso del Tribunale amministrativo che la decisione di Valvira di respingere la domanda abbia violato la legge.

#### **Argomenti principali delle parti nel procedimento principale**

- 14 A ha fatto valere tra l'altro dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) che la formazione è da ritenersi completata in Finlandia e che l'UWE quale autorità competente ha chiarito che la formazione è conforme al regolamento finlandese sui professionisti sanitari. La formazione UWE-HPI soddisferebbe i requisiti per la formazione in psicoterapia fissati nel § 2a del regolamento sui professionisti sanitari e dovrebbe pertanto essere riconosciuta come una formazione per mezzo della quale si acquista il titolo professionale protetto di psicoterapeuta. Dalla formazione in psicoterapia non può richiedersi di più di ciò che si ricava dal dettato del regolamento. Nel caso tuttavia si presuma a titolo interpretativo che la formazione non sia stata completata in Finlandia, essa dovrebbe essere valutata sulla base dei documenti riguardanti il programma di studi e gli studi nonché la qualità di questi studi trasmessi da A e dagli organismi di formazione. La Valvira non avrebbe fatto il confronto basandosi su tali documenti, ma avrebbe giudicato la formazione UWE-HPI sulla base di lettere anonime, di un parere pervenuto dall'Università di Oulu che è da ritenersi concorrente dell'UWE-HPI nonché di interviste condotte dalla stessa. Il principio di lealtà del diritto dell'Unione [Or. 9] imporrebbe che la Valvira non metta in discussione il contenuto di un certificato emesso da UWE da considerarsi come l'autorità competente di un altro Stato membro.

- 15 La *Valvira* ha osservato, davanti al *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema), che era poco chiaro dal punto di vista giuridico se la domanda dovesse essere giudicata sulla base del parametro delle libertà fondamentali garantite dal TFUE, sebbene fosse già da respingere sulla base della disposizione del diritto nazionale con la quale l'articolo 13, comma 2, della direttiva 2005/36/CE è stato recepito nel diritto nazionale e in base alla quale il riconoscimento di una qualifica professionale nei casi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate nello Stato di origine presuppone che la professione sia stata esercitata per il periodo di un anno in un altro Stato membro.
- 16 La *Valvira* ha inoltre sostenuto che la formazione in psicoterapia completata in un altro Stato membro dovesse essere confrontata con l'attuale formazione svolta dalle Università finlandesi al fine di determinare le differenze significative tra i contenuti della formazione ovvero al fine di stabilire che non ci fossero differenze significative. Secondo la *Valvira* nella formazione organizzata da UWE-HPI due delle tre branche centrali della formazione in psicoterapia – tirocinio sul paziente e psicoterapia formativa – sono state valutate così inadeguate, che la formazione non soddisfa i requisiti contenutistici e qualitativi di una formazione in psicoterapia. La formazione non costituirebbe una formazione che dà diritto all'utilizzo del titolo professionale protetto di psicoterapeuta.
- 17 La *Valvira* ha inoltre precisato che essa di regola fa affidamento sui certificati rilasciati dalle Università di altri Stati membri e dagli altri organismi di formazione e sulle informazioni sul contenuto della formazione e che non esamina il contenuto o il modo di attuazione pratica della formazione più di quanto non sia necessario, per chiarire se sussistono differenze tra la formazione completata e la formazione finlandese. Le circostanze del caso di specie sarebbero particolari e straordinarie. Ci sarebbero state prese di contatto preoccupate da parte di studenti, che avevano completato la formazione, che avrebbero riguardato il modo di attuazione effettivo della formazione e anche le sue ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, dal momento che nello studio rientra l'accoglienza dei pazienti.

### **Breve descrizione della motivazione del rinvio**

- 18 Il *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema) ha stabilito nella sua giurisprudenza relativa ad un altro caso che la formazione UWE-HPI in questione non può essere considerata una formazione completata in Finlandia ai sensi del § 5, comma 2, della legge sui professionisti (*Korkein hallinto-oikeus*, 1° luglio 2020, numero di deposito 2846, breve sintesi della decisione<sup>5</sup>). La domanda presentata da A non può, perciò, essere accolta sulla base delle disposizioni del diritto nazionale che valgono per il diritto all'utilizzo di un titolo professionale sulla base di una formazione completata in Finlandia.

<sup>5</sup> Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/2020/202002846>.

- 19 Le condizioni per l'accesso alla professione di psicoterapeuta non sono armonizzate a livello europeo, cosicché gli Stati membri hanno il diritto di definire le conoscenze e le qualifiche necessarie [Or. 10] all'esercizio di tale professione e di pretendere la produzione di un diploma che attesti il possesso di dette conoscenze e qualifiche (vedi sentenza del 6 ottobre 2015, C-298/14, Brouillard, punto 48). La direttiva 2005/36/CE non limita qui la competenza degli Stati membri; ciò non toglie che gli Stati membri debbono esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (vedi sentenza del 27 giugno 2013, C-575/11, Nasiopoulos, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
- 20 In Finlandia la professione di psicoterapeuta è considerata una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, perché il diritto all'utilizzo del titolo professionale in questione spetta solo ad una persona che soddisfa le condizioni della qualifica professionale ai sensi della legge sui professionisti e del regolamento sui professionisti.
- 21 La professione di psicoterapeuta in Finlandia è una professione regolamentata segnatamente al fine di garantire la sicurezza dei pazienti.
- 22 Dal momento che la professione di psicoterapeuta non è contemplata dalle disposizioni dei capi II e III del titolo III della direttiva 2005/36, essa è quindi soggetta al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, previsto dal capo I di tale titolo e segnatamente dagli articoli da 10 a 14 di detta direttiva (in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, C-125/16, Malta Dental Technologists Association und Reynaud, punto 38). In base alle informazioni ottenute la professione di psicoterapeuta nel Regno Unito non è una professione regolamentata e per l'esercizio della professione non sussiste alcuna formazione professionale regolamentata. Pertanto, assume particolare rilevanza l'articolo 13, comma 2, della direttiva.
- 23 Poiché A non ha esercitato la professione di psicoterapeuta in un altro Stato membro, nel quale la professione in questione non è regolamentata, secondo il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) non ha sulla base delle disposizioni della direttiva il diritto di intraprendere la professione regolamentata di psicoterapeuta in Finlandia. Poiché anche nel diritto nazionale, nel § 6 (nella versione della modifica legislativa n. 1384/2015), comma 2, della legge sulle qualifiche professionali, allo stesso modo della direttiva, è richiesta un'esperienza professionale di almeno un anno in un altro Stato membro, il diritto all'esercizio del titolo professionale di psicoterapeuta non può essere riconosciuto nemmeno in base al diritto nazionale.
- 24 In allegato al diploma (Postgraduate Diploma) rilasciato dalla University of the West of England (Bristol) c'è un certificato secondo cui "The program has been planned in accordance with the requirements of Finland's Health Care Professionals Decree (564/1994) 2 a § and so that graduates fulfill the requirements in 2 a § Paragraph 3 [Il programma è stato pianificato in conformità

ai requisiti del decreto finlandese sui professionisti sanitari (564/1994) 2 a § e in modo tale che i laureati soddisfino i requisiti di cui al 2 a § paragrafo 3]”. Secondo il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) la dichiarazione di un’Università del sistema di istruzione del Regno Unito, in base alla quale la formazione è conforme ai requisiti del regolamento finlandese sui professionisti sanitari, non consente di classificare tale titolo di formazione alla stregua di un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo periodo, della direttiva. **[Or. 11]**

- 25 Nel procedimento sono state prospettate diverse tesi sulla questione se il caso, indipendentemente dalle disposizioni della direttiva, debba essere giudicato anche dal punto di vista delle libertà fondamentali garantite negli articoli 45 e 49 del TFUE e della relativa giurisprudenza.
- 26 L’interpretazione, secondo la quale non è necessario in un caso come quello in questione giudicare dal punto di vista delle libertà fondamentali, può essere giustificata con il fatto che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE e del corrispondente regime generale e che le relative condizioni per l’esercizio della professione regolamentata nello Stato membro ospitante, di cui si tratta, sono armonizzate dalle disposizioni dell’articolo 13, comma 2, della direttiva 2005/36/CE (cfr. sentenza del 21 settembre 2017, C-125/16, Malta Dental Technologists Association und Reynaud, punto 52). D’altra parte, le motivazioni delle sentenze della Corte di giustizia (per es. nella causa C-298/14, Brouillard, in particolare punto 54, e nella causa C-575/11, Nasiopoulos, in particolare punto 32) avvalorano l’interpretazione secondo la quale sarebbe necessario giudicare il caso anche dal punto di vista delle libertà fondamentali.
- 27 Al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) non risulta che la Corte di giustizia si sia espressamente pronunciata sulla necessità di giudicare, nella trattazione delle singole domande, le condizioni del presente tipo armonizzate nel regime generale della direttiva 2005/36/CE per l’esercizio di una professione regolamentata anche separatamente dal punto di vista del TFUE. A ciò si riferisce la prima questione pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema).
- 28 Se la Corte di giustizia ritiene che la domanda in una situazione come quella di cui si discute indipendentemente dalle regole dettagliate della direttiva 2005/36/CE debba essere giudicata anche dal punto di vista delle libertà fondamentali garantite dal TFUE, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) deve decidere quale significato attribuire al diploma rilasciato dall’UWE. In questo contesto si deve anche valutare se l’autorità dello Stato membro ospitante, nell’accertare che un diploma straniero attesti al suo titolare le stesse o almeno corrispondenti conoscenze e qualifiche di un diploma nazionale, possa basare la sua valutazione anche su informazioni sul modo di attuazione della formazione ottenute altrove, o se essa anche nelle particolari circostanze di una situazione come quella di cui si discute debba fare affidamento sulle informazioni sul

contenuto della formazione che sono fornite rispetto ad un certificato rilasciato da un'Università appartenente al sistema di istruzione di un altro Stato membro dall'organizzatore di questa formazione.

- 29 Nella causa C 298/14, Brouillard, la Corte di giustizia ha stabilito che la valutazione dell'equipollenza di un diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (punto 55 della sentenza). Secondo il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) con tali affermazioni, come anche con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 3, della direttiva 2005/36/CE nei casi particolari che rientrano nel suo campo di applicazione, si mira a limitare le possibilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di sindacare il contenuto preciso e il modo di attuazione pratico di una formazione completata in base al sistema di istruzione di un altro Stato membro. Se la Corte di giustizia risponde in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale [Or. 12], occorre decidere nella controversia se il diritto dell'Unione osti al fatto che l'autorità competente dello Stato membro ospitante, nelle particolari circostanze del presente procedimento, basi la propria valutazione sulla comparabilità della formazione anche su informazioni sul contenuto preciso e sulla modalità di attuazione della formazione ottenute da soggetti diversi dal titolare della formazione o dalle competenti autorità di un altro Stato membro.

DOCUMENTO DIVERSO